

**PASETTO, REPETTO, PICCOLO e NIEDDA.** - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

il testo unico della finanza, approvato dal Parlamento con decreto legislativo n. 58 del 1998, al quarto comma dell'articolo 31 prevede la possibilità per la Consob di avvalersi, « per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari, della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati », ovvero banche e sim;

mediante successivi regolamenti, ovvero con le delibere n. 11522 del 1° luglio

1998 e n. 11745 del 9 dicembre 1998, la Consob ha previsto la forma e l'organizzazione dell'albo di cui sopra, provvedendo a disciplinare l'attività propria dei promotori finanziari;

recentemente la maggior parte dei quotidiani nazionali ha pubblicato la notizia che il 14 maggio 1999 tre organizzazioni professionali - di cui due in rappresentanza delle imprese di investimento, rispettivamente l'Abi per gli Istituti di credito e l'Assoreti per le sim, ed una denominata Anasf in qualità di rappresentante dei promotori finanziari - avrebbero dato vita, con l'avallo della Consob, all'organismo privato di gestione dell'albo pubblico dei promotori finanziari, come previsto dal predetto articolo 31, quarto comma del decreto Draghi;

le citate associazioni datoriali, l'Abi e l'Assoreti, ed una sola delle associazioni di promotori esistenti in Italia, ovvero l'ANASF - la quale rappresenta circa un quarto degli oltre 34.000 promotori iscritti all'Albo - avrebbero in tal caso preso il possesso della gestione di un albo nazionale pubblico che, oltre a rivestire natura pubblica, è correlato ad un diritto - quello del risparmio - tutelato dalla nostra Costituzione;

inoltre, nel caso in cui tale ipotesi fosse confermata, l'organizzazione professionale dei promotori finanziari denominata Federpromm & Finass (Federazione dei promotori finanziari ed operatori dei mercati mobiliari, finanziari ed assicurativi), pur presentando tutti i requisiti formali e sostanziali di rappresentatività dei promotori, con oltre 6800 associati, verrebbe ad essere esclusa dalla partecipazione al menzionato organismo di gestione dell'albo -;

se le notizie di cui sopra apparse sui quotidiani in merito alla costituzione dell'organismo di gestione dell'albo dei promotori siano effettivamente fondate e se corrisponda al vero il fatto che solo tre associazioni avrebbero dato vita a detto organismo, con esclusione delle altre egualmente rappresentative delle categorie interessate;

quali siano stati i criteri, il metodo ed i parametri oggettivi seguiti dalla Consob nella creazione del citato organismo, quali attività di vigilanza e controllo la Consob abbia esercitato nell'ambito della costituzione del medesimo organismo ed, infine, quali misure la Consob abbia adottato al fine di rendere partecipi tutte le forze sociali alla gestione dell'Albo nazionale pubblico dei promotori finanziari.

(4-24592)

611/91 3/2109

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

**STORACE** - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e della giustizia. - Per sapere premesso che, nel testo unico della Finanza, approvato dal Parlamento con decreto legislativo n. 117 del 1998, all'articolo 31, quarto comma, ha previsto per la Consob nella gestione dell'albo unico dei promotori finanziari che si possa avvalere di un Organismo privato per la gestione del suddetto albo;

1. tale organismo è stato costituito da associazioni di categoria dei soggetti abilitati (Abi e Assoreti) e da una sola associazione dei promotori finanziari (Anasf), escludendo tutte le altre forze sociali rappresentative dei promotori, quale Fedepromm e Finass;

2. tale organismo privato, varato ufficialmente il 4 maggio 1999 dalle associazioni suddette, sostituirà a breve la struttura pubblica delle Commissioni regionali dell'albo dei promotori, istituite presso i tribunali di regione delle Camere di commercio ed esattamente nelle 11 regioni individuate dal regolamento Consob n. 11745 del 1998, allegato n. 7;

3. tale organismo privato, che sostituirà formalmente le Commissioni regionali pubbliche istituite dalla legge n. 1 del 1991 gestirà di fatto, come richiesto espressamente da tale organismo, i contributi di vigilanza versati dagli oltre 44.000 promotori iscritti all'albo pubblico ed è prevista una forte espansione sul mercato finanziario di questi operatori per i prossimi anni;

4. inoltre il contributo di vigilanza che i promotori pagano ogni anno alla Consob, pari a 240.000 lire (500.000 lire la tassa di iscrizione) per un ammontare complessivo di circa 11 miliardi, si ipotizza che verrà utilizzato per la quasi totalità dal suddetto organismo privato che gestirà, autonoma-

mente e senza alcun controllo, - adottando i criteri deliberati dalle Associazioni Abi-Assoreti e Anasf -, soldi destinati ad una funzione pubblica (per la tutela del pubblico risparmio);

Abi e Assoreti, sono di fatto associazioni private regolamentate secondo i propri statuti, senza nessun controllo di natura pubblica, così come l'associazione Anasf che nell'ambito delle Commissioni regionali già operanti sul territorio nazionale ha dal 1992 (dopo la legge sulle SIM legge 1/91) partecipato - attraverso i suoi componenti - alla selezione delle prove di esame di abilitazione dei promotori per la iscrizione all'albo nazionale unico configurandosi come una unica organizzazione in grado di rappresentare i promotori finanziari manifestando un proprio interesse soggettivo in combutta con le associazioni datoriali per il controllo del mercato del lavoro di tali operatori;

la citata associazione Anasf inoltre, nel designare i propri rappresentanti nelle commissioni regionali suddette sembra che abbia avuto l'avallo della Consob e che quest'ultima non ha considerato nel merito il grave conflitto di interesse esistente tra ruolo politico-commerciale e manageriale svolto dai rappresentanti Anasf in seno alle società di intermediazione mobiliare, con quello di membro della commissione di esame per l'albo dei promotori finanziari;

alla luce di quanto sopra, quali siano i criteri oggettivi e la metodologia seguita dalla Consob nella individuazione delle organizzazioni professionali che dovranno collaborare con la Commissione di vigilanza nella gestione dell'albo dei promotori finanziari e quali siano altresì le ragioni politico-istituzionali per le quali la stessa Commissione ha permesso che i membri delle commissioni di esame designati dall'Anasf a livello regionale, abbiano manifestati interessi in conflitto tra loro cioè ruolo dirigenziale e manageriale ricoperto presso le SIM per reclutare una forza lavoro quale i promotori e ruolo pubblico all'interno di una delle 20 commissioni di esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari. (4-27226)

L'INTERPELLANZA DELL'ON. STORACE SULLA GESTIONE PRIVATA DELL'ALBO DEI P.F.